

Continue



Assegno di inclusione 2025 isee

Si avvicinano le date dei pagamenti dell'assegno di inclusione di maggio. Come ogni mese l'Inps accrediterà in due appuntamenti l'importo della misura di sostegno economico per le famiglie aventi diritto, a seconda che si tratti o meno della prima rata ricevuta dopo l'ammissione della richiesta da parte dell'ente previdenziale. L'importo corrispettivo sarà caricato sulla Carta di inclusione a partire dalla seconda metà di maggio per coloro che hanno firmato il Patto di attivazione digitale ad aprile, mentre arriverà a fine mese per i nuclei che hanno già ottenuto almeno una mensilità. Il pagamento dell'Adi di maggio Secondo l'ultimo aggiornamento di fine 2024 dell'Osservatorio ADI-SFL dell'Inps, sono circa 760mila le famiglie aventi diritto al sussidio rivolto ai nuclei in situazione di difficoltà economica e sociale, per un totale di circa 1.82 milioni di persone. Dal 2025, la platea dei beneficiari dell'assegno di inclusione si è allargata, in seguito all'innalzamento del limite Isee a 10.140 euro, dai 9.360 euro nel 2024, e della soglia del reddito familiare massimo, che passa da 6mila a 6.500 euro, fino al tetto di 8.190 euro per le famiglie con anziani o persone disabili. Per maggio, le date da segnare in rosso per i percettori dell'Adi sono: il 15 maggio, per chi riceverà l'accredito per la prima volta; il 27 maggio per tutti gli altri nuclei. Il calendario dei pagamenti Adi 2025 Le date rispettano il calendario dei pagamenti dell'Adi comunicati dall'Inps con il messaggio numero 4325 del 18 dicembre 2024, dove sono indicati anche gli altri appuntamenti per l'accredito della misura nel 2025: a giugno 2025, il 14 e il 27 del mese; a luglio 2025 il 15 e il 28; ad agosto 2025 il 14 e il 27; a settembre 2025 il 15 e il 27; a novembre 2025 il 15 e il 27; a dicembre 2025 il 15 e il 20. Dove vedere se si è ricevuto il pagamento In alcuni casi il pagamento dell'Assegno di inclusione potrebbe essere stato sospeso dall'Inps per il mancato aggiornamento dell'Isee 2025, con termine scaduto il 28 febbraio. Coloro che non hanno ancora presentato l'Isee 2025 deve richiedere la certificazione e inviarla il prima possibile in modo che l'Inps possa acquisire i dati corretti. L'Istituto di previdenza non annulla la richiesta dell'assegno di inclusione, ma la sospende in attesa della nuova Dsu e una volta ricevuto l'aggiornamento riprende regolarmente i pagamenti dell'Adi dal mese successivo. Per verificare se l'assegno di inclusione è stato accreditato nella carta si può controllare il saldo online attraverso diversi portali, oppure anche tramite numero di telefono; tramite il portale Sisil con le proprie credenziali ottenute al momento dell'iscrizione, oppure tramite invio di una Otp tramite sms o mail inviati dall'Inps; chiamando il numero verde 800 666 888 da telefono fisso oppure lo 06 4526 6888 da telefono cellulare per avere una lettura telefonica; recandosi a uno sportello Atm Postamat e inserendo la carta, accedendo alla propria area personale digitando il pin; rivolgendosi direttamente a uno sportello di Poste Italiane. L'ADI è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei nuclei familiari con componenti con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant'anni di età, ovvero dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione. I richiedenti l'ADI devono possedere, per tutta la durata del beneficio, i seguenti requisiti: Requisiti di cittadinanza, soggiorno e residenza Il richiedente deve essere, alternativamente: cittadino italiano o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;cittadino di altro Paese dell'Unione europea o suo familiare che sia titolare del soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;titolare dello status di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 o dello status di apolide. Il richiedente, al momento della presentazione della domanda, deve essere residente in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo. La continuità della residenza si intende interrotta nella ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a due mesi continuativi, ovvero nella ipotesi di assenza dal territorio italiano nell'arco di 18 mesi per un periodo pari o superiore a quattro mesi anche non continuativi. Non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori ai predetti limiti, le assenze per gravi e documentati motivi di salute. Il requisito della residenza al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio è esteso ai componenti del nucleo familiare beneficiari della misura. Requisiti economici Il nucleo familiare del richiedente deve possedere i seguenti requisiti economici: un valore dell'ISEE, in corso di validità non superiore a 10.140 euro;un valore del reddito familiare* inferiore ad una soglia di 6.500 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ADI. Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare è fissata a 8.190 euro annui, moltiplicata secondo la medesima scala di equivalenza;un valore del reddito familiare inferiore a 10.140 euro nei casi in cui il nucleo familiare risiede in abitazione in locazione, secondo quanto risulta dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica resa ai fini dell'ISEE;un patrimonio immobiliare in Italia e all'estero, come definito ai fini ISEE diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) non superiore a 150.000 euro, non superiore a 30.000 euro;un patrimonio mobiliare (ad esempio depositi, conti correnti, ecc.) come definito ai fini ISEE non superiore a6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente;8.000 euro per i nuclei composti da due componenti;10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti (soglia aumentata di 1.000 euro per ogni figlio a partire dal terzo). Questi massimali sono incrementati di: 5.000 euro per ogni componente con disabilità;7.500 euro per ogni componente presente nel nucleo in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definita ai fini ISEE; non avere nel nucleo familiare alcun componente instetario a qualunque titolo o nella piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati per la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale per le persone con disabilità;navi o imbarcazioni da diporto ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché aeromobili di qualsiasi genere. * Dal reddito familiare sono detratti i trattamenti assistenziali inclusi nell'ISEE e sommati tutti quelli in corso di godimento, ad eccezione di quelli percepiti in ragione della condizione di disabilità e di quelli non sottoposti alla prova dei mezzi. I redditi e i beni patrimoniali eventualmente non compresi nell'ISEE sono dichiarati all'atto della richiesta del beneficio e valutati a tal fine. Nel reddito familiare sono incluse le pensioni dirette e indirette, in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, con decorrenza successiva al periodo di riferimento dell'ISEE in corso di validità, fermo restando quanto previsto dal DPCM n. 159/ 2013 in materia di ISEE corrente. Nel calcolo del reddito familiare non si computa quanto percepito a titolo di Assegno di Inclusione, di Reddito di Cittadinanza ovvero di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà. I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo che, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del D.lgs. n. 36/2021, non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di 15.000 euro, sono inclusi nel valore del reddito familiare ai fini della valutazione della condizione economica del nucleo familiare. Requisiti ulteriori (misure cautelari, misure di prevenzione, condanne, dimissioni, strutture a totale carico pubblico e diritto-dovere di istruzione): non essere sottoposto a misura cautelare personale, o misura di prevenzione, e non avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell'art. 444 c.p.p., intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta;non essere disoccupato, se sottoposto agli obblighi di attivazione lavorativa di cui all'articolo 6 comma 4 del decreto -legge n. 48/2023, a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 della legge n. 604/1966;non risiedere in strutture a totale carico pubblico;aver adempiuto all'obbligo di istruzione per i beneficiari di età compresa tra 18 e 29 anni ovvero essere iscritto e frequentare percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, funzionali all'adempimento del predetto obbligo di istruzione, di cui all'articolo 1, comma 622, della legge n. 296/2006 ISEE: omissioni e/o difformità, In caso di ISEE con omissioni e difformità, l'INPS provvede a informare il richiedente nel caso in cui vengano riscontrate omissioni e/o difformità dell'ISEE rispetto ai dati presenti in anagrafe tributaria e/o a dati autodichiarati del patrimonio mobiliare (es. conti correnti, conti deposito, titoli). Il richiedente potrà presentare all'Istituto documenti giustificativi oppure nuova DSU non difforme, nei tempi utili, per consentire l'accoglimento della domanda. Obblighi di comunicazione L'ADI è compatibile con lo svolgimento di un'attività di lavoro, rispettivamente dipendente o autonomo, con conseguenti eventuali rideterminazioni dell'importo del beneficio o di decadenza dallo stesso per superamento dei valori soglia. Pertanto, il richiedente o i componenti del nucleo di ADI devono comunicare all'INPS eventuali rapporti di lavoro già in essere all'atto della domanda (tramite il modello ADI-Com ridotto) non già rilevata nell'ISEE per l'intera annualità, nonché ogni variazione delle condizioni occupazionali in corso di erogazione della misura (tramite il modello ADI-Com esteso). In particolare, in caso di avvio di un'attività di lavoro dipendente, d'impresa o autonomo, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso di erogazione dell'ADI, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui calcolati sull'intero nucleo. Il reddito da lavoro eccedente la soglia concorre alla determinazione del beneficio economico, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è recepito nell'ISEE per l'intera annualità. Ai fini della determinazione del limite massimo di 3.000 euro di cui al primo periodo, il lavoratore è tenuto a comunicare all'INPS, comunque, il reddito presunto derivante dall'attività lavorativa, entro trenta giorni dall'avvio tramite modello ADI-Com esteso. Qualora sia decorso il termine di trenta giorni dall'avvio della attività, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie, senza che sia stata effettuata alcuna comunicazione da parte del lavoratore, l'erogazione del beneficio è sospesa, fino a che non si sia ottemperato a tale obbligo e, comunque, non oltre tre mesi dall'avvio dell'attività, decorsi i quali la prestazione decade.* Fermo restando quanto appena descritto, relativamente alla compatibilità tra il beneficio economico e il reddito da lavoro percepito, l'attuazione di un'offerta di lavoro di durata compresa tra uno e sei mesi, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie o dalle comunicazioni di avvio dell'attività lavorativa trasmesse all'INPS dal lavoratore, qualora preveda una retribuzione superiore ai 3.000 euro che comporterebbe la decadenza del beneficio, determina, per il periodo di durata del rapporto di lavoro, la sospensione dell'erogazione del beneficio al nucleo familiare. L'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione dell'ADI, è comunicata all'INPS entro il giorno antecedente all'inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio, mediante modello ADI-Com esteso. Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività ed è comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno. A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni dell'ADI per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata complessiva del beneficio. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente, e il reddito concorre per la parte eccedente 3.000 euro lordi annui calcolati sull'intero nucleo. In corso di fruizione del beneficio, in caso di variazione del nucleo familiare rispetto alla attestazione ISEE in vigore, è necessario presentare una DSU aggiornata entro un mese dalla variazione, pena la decadenza dal beneficio. Con la sola eccezione delle variazioni consistenti in decessi e nascite, dal mese successivo a quello della presentazione della DSU a fini ISEE aggiornata, il nuovo nucleo può presentare una nuova domanda di ADI, venendo meno gli effetti della precedente. COME FARE DOMANDA La domanda di ADI può essere presentata all'INPS a partire dal 18 dicembre 2023: in via telematica attraverso il sito, accedendo con le proprie credenziali;presso patronati;presso i Centri di Assistenza Fiscale, a partire dal 1º gennaio 2024. A seguito della presentazione della domanda, i dati verranno resi disponibili nella piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa del Sistema Informativo di inclusione sociale e lavorativo (SISL) dovendo il richiedente deve: registrarsi sulla piattaforma Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SISL) e sottoscrivere il patto di attivazione digitale del nucleo familiare (PAD), autorizzando espressamente la trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai servizi sociali, ai CPI, alle agenzie per il lavoro e agli enti di intermediazione, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro;con la sottoscrizione del PAD del nucleo familiare viene effettuato l'invio automatico dei dati del nucleo familiare al servizio sociale del comune di residenza per l'analisi e la presa in carico dei componenti con bisogni complessi e per l'attivazione degli eventuali sostegni; a seguito dell'invio automatico dei dati del nucleo familiare, i beneficiari devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD del nucleo familiare. In assenza di convocazione da parte dei servizi sociali, qualora nei termini indicati non risulti avvenuto un primo incontro, l'erogazione è sospesa, per essere riattivata a seguito dell'incontro. Resta fermo che il nucleo beneficiario che non si presenta alle convocazioni da parte dei servizi, senza giustificato motivo, decade dalla misura. I servizi sociali procedono all'analisi multidimensionale dei componenti del nucleo. All'esito di tale analisi possono essere individuati i percorsi che i singoli componenti del nucleo con responsabilità genitoriali o inseriti nella scala di equivalenza devono o possono seguire: sono tenuti all'obbligo di adesione al percorso lavorativo i componenti del nucleo familiare, maggiorenni, che esercitano la responsabilità genitoriale, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, e che non abbiano carichi di cura. Costoro, a seguito dell'indirizzamento ai centri per l'impiego, sono tenuti a sottoscrivere entro sessanta giorni il Patto di servizio personalizzato previa sottoscrizione del PAD individuale, e a seguire il successivo percorso di attivazione;i componenti del nucleo familiare con disabilità o di età pari o superiore a 60 anni o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere possono comunque richiedere l'adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo o all'inclusione sociale; Sono esclusi dagli obblighi di attivazione lavorativa i beneficiari dell'Assegno di Inclusione titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a sessanta anni;componenti con disabilità, ai sensi della legge n. 68/1999, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato;i componenti affetti da patologie oncologiche;i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età di tre o più figli minori di età, ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza come definite nell'allegato 3 al regolamento di cui al DPCM n. 159/2013;i componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali. Sottoscrizione del patto di servizio personalizzato entro 60 giorni dall'avvio dei componenti al centro per l'impiego ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro. Nel caso di mancata sottoscrizione del patto di servizio personalizzato nei termini indicati, a causa della mancata convocazione da parte dei servizi competenti, l'erogazione del beneficio è sospesa. In caso di mancata presentazione alle convocazioni o sottoscrizione del patto di servizio personalizzato su richiesta dei servizi competenti, senza giustificato motivo, il beneficio economico decade.Sottoscrizione di un patto per l'inclusione. I beneficiari dell'ADI, anche se esclusi dagli obblighi di attivazione lavorativa, sono comunque tenuti ad aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale attraverso la sottoscrizione del patto di inclusione, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 48 del 2023, fatta eccezione per i componenti del nucleo di età compresa tra i 18 e i 59 anni, senza responsabilità genitoriali ed esclusi dalla scala di equivalenza che possono aderire alle attività di attivazione lavorativa nell'ambito del SFL, che sono pertanto esclusi dagli obblighi nell'ambito dell'ADI, e per i componenti con disabilità o di età pari o superiore a 60 anni o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere che possono comunque richiedere l'adesione volontaria. Nei casi di sottoscrizione del patto di servizio personalizzato questo può prevedere anche l'adesione ai servizi al lavoro e ai percorsi formativi del Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL), di cui alla Missione 5, Componente 1, del PNRR. Leggi meno Se hai perso il lavoro nel 2025 puoi richiedere subito l'Assegno di Inclusione. Infatti, esiste un modo per ottenere la misura di sostegno al reddito presentando la Dsu per l'Isee corrente. Una possibilità non rivolta indistintamente a tutti perché l'Isee corrente è un'attestazione diversa rispetto al modello ordinario e per ottenerla si devono verificare condizioni ben precise. Tra queste, però, vi rientra la perdita del lavoro. Come funziona? Come richiederla? Nell'articolo, troverai tutte le indicazioni sul caso.Quando si ha diritto all'Assegno di Inclusione 2025?L'Assegno di Inclusione è stato istituito per contrastare la povertà e l'esclusione sociale. Può essere richiesto da un componente della famiglia, a condizione che nel nucleo sia presente almeno:Una persona con disabilità;Un minorenne;Una persona con almeno 60 anni di età;Una componente in condizione di svantaggio, seguita da servizi sociosanitari territoriali attraverso un programma di cura e assistenza certificato dalla Pubblica Amministrazione.Per accedere all'Assegno di Inclusione, è necessario soddisfare anche specifici requisiti relativi alla cittadinanza, alla residenza e al soggiorno in Italia, oltre a condizioni economiche stabilite dalla legge.Se in possesso di tutti i requisiti e soddisfatte le condizioni previste, allora si può procedere alla richiesta della misura.La domanda di Assegno di Inclusione si presenta telematicamente all'Inps, autenticandosi con le proprie credenziali digitali, oppure tramite Patronati o Caf.È vero che puoi avere l'Assegno di Inclusione subito se perdi il lavoro?Trattandosi di una misura rivolta ai soggetti più fragili, i requisiti di accesso sono molto stringenti. Infatti, tra i tanti, si deve rispettare la soglia Isee fissata a 10.140 euro. A pensarci bene, si tratta di una soglia leggermente più alta, considerando che il precedente valore era fissato a 9.360,00 euro.Tuttavia, nelle famiglie possono verificarsi condizioni in cui, in un determinato momento dell'anno, si soddisfino i requisiti per richiedere la misura, a causa di una variazione significativa.Per esempio, si può perdere il lavoro. In questo caso, c'è un modo per ottenere subito l'Assegno di Inclusione proprio perché, essendosi verificata una variazione reddituale, si potrebbe rientrare nella soglia Isee.Per farlo, è necessario presentare nuovamente l'Isee, ma non nel modello ordinario, bensì nella sua versione corrente per fotografare una situazione patrimoniale e reddituale più vicina alla realtà e non ai due anni precedenti.Chi può richiedere la Dsu per Isee corrente?Diversi sono i casi in cui possono portare un nucleo familiare all'esigenza di rettificare l'Isee già presentato. Si tratta di casistiche particolari che potrebbero rivelarsi molto utili anche per ricevere l'Assegno di Inclusione.La possibilità di rettificare l'attestazione già presentata è possibile con la Dsu per Isee corrente. Come sempre, questo documento può essere presentato a partire dal 1º aprile di ogni anno.La prima condizione per ottenere l'Isee corrente è aver già presentato il modello ordinario. Può richiederlo chi ha perso il lavoro e nello specifico:Lavoratori dipendenti a tempo indeterminato il cui rapporto di lavoro sia stato interrotto, sospeso oppure ridotto in termini di attività lavorativa;Lavoratori con contratto a termine o con forme contrattuali flessibili, che risultino disoccupati alla data di presentazione della Dsu e che possano dimostrare di aver lavorato per almeno 120 giorni nei 12 mesi precedenti la cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro;Lavoratori autonomi, non più attivi alla data di presentazione della Dsu, che abbiano cessato un'attività svolta in modo continuativo per almeno 12 mesi.L'Isee corrente fornisce un quadro più aggiornato della situazione economica della famiglia, perché si basa sui redditi da lavoro dipendente, pensione o simili percepiti nei 12 mesi prima della richiesta della prestazione. In sintesi:Accesso immediato all'Assegno di Inclusione in caso di perdita del lavoro: chi perde il lavoro nel 2025 può richiedere subito l'Assegno di inclusione presentando l'Isee corrente, che riflette una situazione economica più aggiornata rispetto al modello ordinario.Requisiti per ottenere l'Assegno di Inclusione: la misura è destinata a nuclei familiari con componenti fragili (disabili, minorenni, over 60 o persone seguite dai servizi sociali) e richiede il rispetto di criteri economici e di cittadinanza, tra cui un Isee inferiore a 10.140 euro.Chi può presentare l'Isee corrente: possono farlo lavoratori dipendenti licenziati o con contratto ridotto, lavoratori a termine disoccupati con almeno 120 giorni di lavoro nei 12 mesi precedenti, e autonomi che abbiano cessato l'attività continuativa da almeno un anno. Le novità 2025 previste per accedere all'Assegno di inclusione Prosegue anche nel 2025 la misura dell'assegno di inclusione, pur con alcune novità. La Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024), con un emendamento in fase di approvazione, ha cambiato i requisiti per accedere all'assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro, allargando in qualche misura la platea dei possibili beneficiari. Nello specifico, per l'accesso alla prestazione, vengono innalzate le soglie di reddito e aumentato il limite ISEE. Beneficiari Ricordiamo che l'Assegno di Inclusione è una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, atta a supportare i nuclei familiari nei quali ci sia almeno un componente che si trova in una condizione di vulnerabilità, ovvero persone: con disabilità (come definita ai fini ISEE); minorenne; con almeno 60 anni di età; in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione. Mentre qui ricordiamo il calendario dei pagamenti 2025 dell'assegno di inclusione, vediamo le novità introdotte per il 2025 sui requisiti di accesso. Nuovo limite ISEE Il valore dell'ISEE per poter accedere all'assegno di inclusione viene portato nel 2025 a 10.140 euro. Nel 2024 il limite massimo era di 9.360 euro. Nuovo limite reddito familiare Viene inoltre innalzato il limite massimo relativo al reddito familiare, prima fissato a 6.000 euro annui, (poi moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza) e portato, dal 2025, a 6.500 euro. Se il nucleo familiare è composto da: - persone tutte di età pari o superiore a 67 anni - persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare passa da euro 7.560 euro annui a 8.190 euro, moltiplicata secondo la medesima scala di equivalenza. Fonte: disabili.com